

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 43

mercoledì, 16 agosto 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 35	
Disposizioni in materia di prevenzione dello stress termico nei luoghi di lavoro. Modifiche alla l.r. 28/2019.	
.....	4
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 36	
Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.	
.....	11
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 37	
Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 49 bis l.r. 1/2009.	
.....	29
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2023, n. 38/R	
Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e mutamento di destinazione degli edifici rurali. Modifiche al d.p.g.r. 63/R/2016.	
.....	35
SEZIONE II	42
CONSIGLIO REGIONALE	
- Ordini del giorno	43
ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2023, n. 631	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2023, collegato alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano).	
.....	43

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2023, N. 35

**Disposizioni in materia di prevenzione dello stress termico nei luoghi di lavoro.
Modifiche alla l.r. 28/2019.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Stress termico negli ambienti di lavoro. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 28/2019.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Vista l'intesa, 6 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 – 2025;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2021, n. 1406 (Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025);

Considerato quanto segue:

1. Assume sempre più un ruolo cruciale il cambiamento climatico e il suo impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, in specie con l'aumento dell'intensità e della frequenza delle ondate di calore;
2. La Regione Toscana ha avuto modo di formulare, già nell'estate del 2021, una serie di linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dai rischi causati dalle elevate temperature, previa approvazione da parte del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008;
3. Il piano regionale della prevenzione 2020 – 2025, approvato con del. g.r. 1406/2021, sulla base del piano nazionale della prevenzione, prevede una specifica azione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di livello nazionale "Workclimate", progetto a cui partecipano anche l'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Centro, l'Azienda USL Toscana Sud Est e il consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA);
4. Il progetto di ricerca "Workclimate" è stato sviluppato al fine di approfondire le conoscenze in merito agli effetti delle condizioni di stress termico ambientale, in particolare delle temperature estreme, sui lavoratori, ed ha prodotto l'elaborazione di appositi strumenti operativi di allerta;
5. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene opportuno intervenire sulla l.r. 28/2019 per sottolineare come, nell'ambito della collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza sul lavoro, appaia meritevole di una particolare attenzione il tema della prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro;

Approva la presente legge

Art. 1

Stress termico negli ambienti di lavoro.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 28/2019

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità). è sostituita dalla seguente:
"a) sicurezza dei luoghi di lavoro, anche in relazione ai rischi legati all'esposizione a temperature estreme dei lavoratori;"

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 2 agosto 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.07.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 13 aprile 2023, n. 188

Proponenti:

Consiglieri Vannucci, Sostegni, Bugetti, Pescini, Ceccarelli, Fratoni, Spadi, Benucci, Puppa,
Niccolai, Mercanti, Giachi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 luglio 2023

Approvata in data 25 luglio 2023

Divenuta legge regionale 24/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 4 giugno 2019, n. 28](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2023, N. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Competenze della Regione
- Art. 4 - Competenze del comune
- Art. 5 - Specie di tartufi
- Art. 6 - Valorizzazione delle zone geografiche di provenienza
- Art. 7 - Disciplina e modalità della cerca e della raccolta del tartufo
- Art. 8 - Calendario di cerca e di raccolta del tartufo
- Art. 9 - Tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo
- Art. 10 - Idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo
- Art. 11 - Riconoscimento della tartufaia naturale controllata
- Art. 12 - Riconoscimento della tartufaia coltivata
- Art. 13 - Revoca del riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata e sospensione della cerca e della raccolta nella tartufaia naturale controllata
- Art. 14 - Riconoscimento dell'area di addestramento cani da tartufo
- Art. 15 - Associazioni di tartufai
- Art. 16 - Consorzi volontari
- Art. 17 - Vigilanza, controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni
- Art. 18 - Sanzioni amministrative
- Art. 19 - Procedimento sanzionatorio
- Art. 20 - Regolamento di attuazione
- Art. 21 - Interventi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio tartufigeno
- Art. 22 - Disposizioni finanziarie
- Art. 23 - Decorrenza e abrogazioni
- Art. 24 - Norme transitorie

ALLEGATI:

- ALLEGATO A – Articolo 6 - Valorizzazione delle zone geografiche di provenienza. Elenco dei comuni ricompresi nelle zone di produzione di cui al comma 1 dell'articolo 6.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 6 dicembre 2022.

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata negli anni di applicazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, la coltivazione e il commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le criticità rilevate nella gestione di alcuni istituti, le esigenze evidenziate dal settore interessato hanno fatto ritenere necessario un nuovo intervento legislativo per disciplinare sul territorio regionale la cerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi, nel rispetto dei principi dettati dalla l. 752/1985, nonché gli interventi di valorizzazione;
2. Al fine di tener conto del riordino delle funzioni amministrative e dell'organizzazione interna della Regione sono state definite le competenze della Giunta regionale e dei comuni;
3. Allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione regionale tartufigola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le zone geografiche di provenienza;
4. Al fine di tutelare il patrimonio tartufigeno pubblico sono definite specifiche modalità tecniche per la cerca e la raccolta del tartufo e sono stabiliti, tenendo conto dei mutamenti climatici, i periodi e gli orari in cui la cerca e la raccolta del tartufo sono consentite;
5. Il mantenimento e la salvaguardia dell'ecosistema tartufo e quindi la sua produttività richiedono che le persone che praticano la cerca e la raccolta siano in possesso di adeguate competenze formative, a tal fine si prevede un apposito percorso formativo con esame di idoneità finale e un tesserino di abilitazione;
6. Al fine di attuare la disposizione statale la quale prevede che abbiano diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate, coloro che le conducono purché tali tartufaie siano riconosciute dalle regioni e siano tabellate, è necessario definire le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate, prevedere le procedure di riconoscimento da parte dei comuni e dettare le norme per la cerca e la raccolta in tali aree;
7. Al fine di contemperare il diritto alla libera cerca e il diritto alla raccolta di tartufi riservata nelle tartufaie naturali controllate, sono introdotti dei limiti alla superficie per il riconoscimento di tartufaia naturale controllata e si prevede un limite massimo di superficie per tali tartufaie a livello comunale. Limite che il comune può aumentare per tener conto di esigenze territoriali;
8. Al fine di garantire un miglior addestramento dei cani per la cerca del tartufo e quindi la tutela della risorsa, si disciplina la possibilità, per le associazioni di tartufai, di chiedere il riconoscimento di aree per l'addestramento dei cani e si prevedono specifiche regole da rispettare in tali aree;

9. Per la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio tartufigeno regionale si stabilisce che annualmente siano destinate risorse regionali sia per finanziare progetti dei comuni e delle associazioni del settore, sia per realizzare interventi di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale nelle aree tartufigene, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.
10. La recente iscrizione della “Cerca e cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali” nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

Approva la presente legge

Art. 1
Finalità

1. La Regione disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi nel rispetto dei principi della normativa statale in materia, delle esigenze di tutela e della conservazione del patrimonio tartufigeno.
2. La Regione promuove e sostiene interventi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio tartufigeno regionale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
 - a) cerca: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio massimo di due cani, compreso quello in addestramento, con le modalità di cui all'articolo 7, nonché secondo il calendario di cui all'articolo 8;
 - b) raccolta: l'attività finalizzata all'estrazione dei corpi fruttiferi dal sito produttivo con i mezzi e le modalità di cui all'articolo 7, nonché secondo il calendario di cui all'articolo 8;
 - c) tartufaia naturale: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;
 - d) tartufaia naturale controllata: tartufaia naturale gestita attraverso uno specifico piano basato sull'adozione di tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento della produzione del tartufo “in situ” che devono rispettare e mantenere gli habitat naturali e gli equilibri dell'ecosistema;
 - e) tartufaia coltivata: terreno agricolo in cui sono messe a dimora piante tartufigene in un terreno nudo e in ambienti vocati con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali, in numero non inferiore a duecento piante per ettaro. Le tartufaie coltivate non sono considerate boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
 - f) piante tartufigene: piantine di specie forestali preventivamente micorrizzate con funghi del genere *Tuber* di cui all'articolo 5, definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20, certificate dal Servizio fitosanitario regionale, con le modalità definite nel regolamento;
 - g) tartufaio o raccoglitore di tartufo: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato, in possesso del tesserino di cui all'articolo 9;
 - h) tartuficoltore o coltivatore di tartufo: colui che conduce una tartufaia coltivata di cui alla lettera e), della quale detiene la proprietà o altro diritto sul fondo, in possesso del tesserino di cui all'articolo 9;
 - i) raccolta riservata di tartufi: attività svolta dagli aventi titolo nelle tartufaie di cui alle lettere d) ed e);
 - j) zona geografica di provenienza: un'area omogenea per la presenza di una delle specie di tartufo di cui all'articolo 5, identificata territorialmente a livello sovracomunale;

- k) mappatura: censimento informatizzato delle aree tartufigene naturali e delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, riservato nell'uso alla Regione Toscana per scopi di gestione, tutela e governo della risorsa.

Art. 3

Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Giunta regionale:
 - a) la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei tesserini di abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi di cui all'articolo 9;
 - b) la tenuta e la gestione dell'elenco regionale delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate, compresi i rinnovi, di cui agli articoli 11 e 12;
 - c) la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura delle aree tartufigene naturali e delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.

Art. 4

Competenze del comune

1. Sono di competenza del comune:
 - a) il rilascio e il rinnovo del tesserino di abilitazione per la cerca e per la raccolta del tartufo di cui all'articolo 9;
 - b) l'invio annuale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione alla Giunta regionale con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 20;
 - c) il rilascio e la revoca del riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate;
 - d) l'invio annuale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate alla Giunta regionale, con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 20;
 - e) l'inserimento delle zone geografiche di provenienza dei tartufi, di cui all'articolo 6, negli strumenti di pianificazione territoriale mediante le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
 - f) il rilascio del riconoscimento delle aree di addestramento cani, compresi i rinnovi.

Art. 5

Specie di tartufi

1. Le specie di tartufi che possono essere cercate, raccolte e coltivate sul territorio regionale destinate al consumo sono le seguenti:
 - 1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;
 - 2) *Tuber melanosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
 - 3) *Tuber brumale* Vittad., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;
 - 4) *Tuber aestivum* Vittad., forma *aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
 - 5) *Tuber aestivum* Vittad., forma *uncinatum*, detto volgarmente tartufo uncinato;
 - 6) *Tuber brumale* Vittad., forma *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo nero moscato;
 - 7) *Tuber borchii* Vittad. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;
 - 8) *Tuber macrosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio;
 - 9) *Tuber mesentericum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. L'accertamento delle specie di Tuber può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di abilitazione di cui all'articolo 9, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20, con le modalità ivi previste.

Art. 6

Valorizzazione delle zone geografiche di provenienza

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione regionale tartufigola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, sono individuate le seguenti zone geografiche di provenienza:
 - 1) tartufo toscano bianco del Casentino;
 - 2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;
 - 3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;
 - 4) tartufo toscano bianco del Mugello;
 - 5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina;
 - 6) tartufo marzuolo del litorale della Maremma Grossetana;
 - 7) tartufo toscano bianco della Lucchesia.
2. L'elenco dei comuni ricompresi nelle zone di provenienza è contenuto nell'allegato A della presente legge.
3. La Giunta regionale può istituire, anche su proposta dei comuni, nuove zone geografiche di provenienza del prodotto e modificare la delimitazione delle zone geografiche di cui al comma 1, secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20. L'elenco dei comuni di cui al comma 2 è conseguentemente aggiornato.
4. I comuni inviano alla Giunta regionale la proposta di cui al comma 3, sentite le associazioni di categoria, le associazioni di cui all'articolo 15 e i consorzi volontari di cui all'articolo 16 secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.

Art. 7

Disciplina e modalità della cerca e della raccolta del tartufo

1. L'attività di cerca e di raccolta del tartufo è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e, qualora non siano oggetto di concessione demaniale, lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.
2. Sono considerate aree soggette a libera cerca e raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento degli animali.
3. L'attività di cerca e di raccolta del tartufo all'interno delle tartufigaie naturali controllate e nelle tartufigaie coltivate è riservata agli aventi titolo.
4. Per praticare la cerca e la raccolta del tartufo, il tartufigaio deve essere in possesso del tesserino di abilitazione di cui all'articolo 9 ed in regola con il versamento annuale di cui al medesimo articolo.
5. Per praticare la cerca e la raccolta del tartufo all'interno della tartufigaia coltivata di cui all'articolo 12 il tartufigicoltore deve aver superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 10.
6. La cerca e la raccolta del tartufo devono essere effettuate in modo da non recare danno alla tartufigaia.
7. La cerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani, compreso quello in addestramento, lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
8. L'attrezzo di cui al comma 7 deve avere una lama di dimensioni massime pari a cinque centimetri di lunghezza e cinque centimetri di larghezza.
9. Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.

10. È in ogni caso vietata:
- la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o la rastrellatura;
 - la raccolta dei tartufi immaturi;
 - la cerca e la raccolta fuori dai periodi previsti dal calendario e nelle ore notturne di cui all'articolo 8;
 - la cerca e la raccolta nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari o aventi titolo;
 - la cerca e la raccolta nelle pioppete, nei nocciuoli, negli impianti di arboricoltura da legno che siano in attualità di coltivazione, salvo che ai proprietari o aventi titolo;
 - la cerca e la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici.
11. L'ente gestore del parco, riserva o area naturale disciplina nel regolamento e nel piano, adottati in riferimento agli articoli 11, 11 bis e 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010), le modalità di cerca e di raccolta del tartufo.

Art. 8

Calendario di cerca e di raccolta del tartufo

- La cerca e la raccolta del tartufo in tutto il territorio regionale sono consentite secondo il seguente calendario:
 - Tuber magnatum Pico: dal 1° ottobre al 15 gennaio;
 - Tuber melanosporum Vittad.: dal 15 novembre al 15 marzo;
 - Tuber brumale, forma moschatum De Ferry: dal 15 gennaio al 15 aprile;
 - Tuber aestivum Vittad. forma aestivum: dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 30 novembre;
 - Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin: dal 1° ottobre al 15 gennaio;
 - Tuber brumale Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile;
 - Tuber Borchii Vittad. o Tuber albidum Pico: dal 15 gennaio al 15 aprile;
 - Tuber macrosporum Vittad.: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - Tuber mesentericum Vittad.: dal 1° ottobre al 31 dicembre.
- La cerca e la raccolta del tartufo in tutto il territorio regionale è vietata per tutte le specie nei mesi di maggio e di settembre (fermo ecologico).
- La cerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari solari:

gennaio	dalle ore 7:00 alle ore 18:00;
febbraio	dalle ore 6:30 alle ore 18:30;
marzo	dalle ore 6:00 alle ore 19:00;
aprile	dalle ore 5:00 alle ore 20:00;
maggio	cerca e raccolta non consentite;
giugno	dalle ore 4:00 alle ore 21:00;
luglio	dalle ore 4:00 alle ore 20:30;
agosto	dalle ore 4:30 alle ore 19:00;
settembre	cerca e raccolta non consentite;
ottobre	dalle ore 5:30 alle ore 18:30;
novembre	dalle ore 6:30 alle ore 17:30;
dicembre	dalle ore 7:00 alle ore 17:30.

Tali orari devono essere adeguati durante il periodo di validità dell'ora legale.

4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo tartufigeno, la Giunta regionale può vietare, per periodi determinati e per specifiche zone, la cerca e la raccolta dei tartufi su istanza motivata da parte del comune territorialmente competente e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.
5. Al fine di recare minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 17 bis e 18 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
6. La Giunta regionale, per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione può altresì autorizzare la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata e secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.

Art. 9

Tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo

1. Il tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo è rilasciato previo accertamento dell'idoneità alla cerca e alla raccolta secondo quanto previsto all'articolo 10 e previo pagamento dell'importo annuale di euro 92,96. L'importo è introitato dalla Regione Toscana.
2. L'istanza per il rilascio del tesserino di abilitazione è presentata al comune di residenza unitamente all'attestazione del pagamento dell'importo e all'indicazione degli estremi dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 10.
3. Il tesserino può essere rilasciato solo a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia del raccoglitore di tartufo.
4. Il tesserino ha validità sull'intero territorio nazionale.
5. Il tesserino ha validità decennale dalla data del rilascio. Negli anni successivi a quello di rilascio, il tartufaio è tenuto al versamento annuale, prima dell'inizio dell'attività di cerca e raccolta, dell'importo stabilito dalla Regione; tale versamento ha validità per l'anno solare sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
6. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1 non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di cerca e di raccolta.
7. Il tesserino, alla scadenza, può essere rinnovato su richiesta dell'interessato previa frequenza del corso di aggiornamento di cui all'articolo 10, comma 2.
8. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1, non è dovuto per l'attività di cerca e di raccolta svolta in Toscana da soggetti abilitati, residenti in altra regione, purché in regola con le normative della Regione di residenza.

Art. 10

Idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo

1. L'accertamento dell'idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo è verificato mediante la frequenza di un percorso formativo della durata minima di trenta ore e il superamento di un esame finale da sostenere dinanzi a una commissione composta da tre persone nominata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k bis), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

2. Nel caso di rinnovo del tesserino di abilitazione alla scadenza decennale di cui all'articolo 9, comma 7, il richiedente deve dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento della durata minima di otto ore nell'anno precedente e non è tenuto al superamento dell'esame di cui al comma 1.
3. I percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti dagli ispettorati micologici presso il Dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale (USL) che può avvalersi di personale di provata esperienza nel settore, nonché delle associazioni di cui all'articolo 15.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e di partecipazione al percorso formativo.
5. L'esame di idoneità alla raccolta del tartufo di cui al comma 1 deve verificare le conoscenze relative a:
 - a) ecologia dei tartufi;
 - b) principi di tartuficoltura;
 - c) contenuto della presente legge e del regolamento di attuazione nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
 - d) principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
 - e) norme sulla tutela e benessere del cane da tartufo;
 - f) nozioni di micologia, di botanica e di selvicoltura.
6. Coloro che hanno superato l'esame di idoneità devono richiedere il tesserino di abilitazione entro il periodo di trecentosessantacinque giorni dalla data del superamento dell'esame finale. Trascorso tale periodo sono tenuti a superare di nuovo l'esame.

Art. 11

Riconoscimento della tartufaia naturale controllata

1. Salvo quanto previsto al comma 6, a livello comunale, per singola specie, la superficie complessiva delle aree occupate dalle tartufaie naturali controllate come definite all'articolo 2, comma 1, lettera d), non può eccedere il 20 per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene comunali, così come risultanti dalla mappatura regionale sempre per singola specie. Il comune può aumentare la superficie complessiva delle aree occupate dalle tartufaie naturali controllate fino a un massimo del 40 per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene su base comunale per singola specie, così come risultanti dalla mappatura regionale sempre per singola specie.
2. La realizzazione della tartufaia naturale controllata è soggetta al riconoscimento del comune. La richiesta di riconoscimento è presentata al comune ove ricadono i terreni dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità tramite il sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) di cui all'articolo 3 bis della l.r. 39/2000 o, per le imprese agricole, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 stabilisce la documentazione da presentare per il riconoscimento della tartufaia naturale controllata.
4. La superficie della tartufaia naturale controllata non può essere superiore a tre ettari e non può essere inferiore a un ettaro salvo quanto previsto al comma 6.
5. Tra due tartufaie naturali controllate confinanti deve essere previsto un corridoio per il libero passaggio di almeno cinquanta metri. Qualora la discontinuità tra le due tartufaie sia costituita da un tratto di demanio idrico, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016, n. 101 (Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994"), deve essere rispettata la distanza pari all'area demaniale compresa tra i due cigli di sponda definiti dall'autorità idraulica.

6. Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento sia presentata da un consorzio di cui all'articolo 16, la superficie massima può essere di quindici ettari. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) o da associazioni di tartufai riconosciute di cui all'articolo 15, i limiti di superficie e quanto previsto dal comma 1 non si applicano.
7. Il riconoscimento di tartufaia naturale controllata ha validità di cinque anni e può essere rinnovato per la stessa durata; contestualmente al riconoscimento, il comune, rilascia al soggetto richiedente, l'autorizzazione alla cerca e raccolta riservata di tartufi all'interno della tartufaia.
8. La tartufaia naturale controllata riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.
9. Il titolare della tartufaia naturale controllata riconosciuta, per effettuare la cerca e la raccolta di tartufi nella tartufaia deve essere in possesso del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale. Per la cerca e la raccolta nella tartufaia controllata devono essere rispettate le modalità di cui all'articolo 7 e il calendario di cui all'articolo 8.
10. Il titolare dell'attestato di riconoscimento può autorizzare alla raccolta riservata soggetti muniti del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale.
11. L'autorizzazione di cui al comma 10 può essere giornaliera, per più giorni o annuale e può essere rinnovata fino al raggiungimento di un periodo massimo di raccolta di due anni. La medesima autorizzazione deve essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti. I nominativi dei soggetti autorizzati per più giorni o per un anno devono essere comunicati al comune che ha rilasciato il riconoscimento. I soggetti autorizzati devono essere in regola con il versamento annuale.
12. Gli enti di cui all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000, possono dare in concessione, ai fini della istituzione delle tartufaie naturali controllate, beni del patrimonio agricolo-forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l'attività di cerca e raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità a coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di raccoglitori riconosciute di cui all'articolo 15.

Art. 12

Riconoscimento della tartufaia coltivata

1. La realizzazione della tartufaia coltivata, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera e), è soggetta al riconoscimento del comune.
2. La richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata è presentata al comune ove ricadono i terreni dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità, tramite il SIGAF di cui all'articolo 3 bis della l.r. 39/2000 o, per le imprese agricole, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell'ARTEA.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 definisce la documentazione da presentare per il riconoscimento della tartufaia coltivata.
4. Contestualmente all'attestazione di riconoscimento di tartufaia coltivata, il comune rilascia al soggetto richiedente l'autorizzazione alla cerca e alla raccolta riservata di tartufi all'interno della tartufaia.
5. Il titolare della tartufaia coltivata riconosciuta, per effettuare la cerca e la raccolta di tartufi nella tartufaia, deve essere in possesso del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale. Il titolare dell'attestato di riconoscimento può autorizzare alla raccolta riservata i propri dipendenti in possesso dell'attestato di idoneità ed in regola con il versamento annuale.
6. La tartufaia coltivata riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.

7. Per la cerca e la raccolta nella tartufaia coltivata devono essere rispettate le modalità di cui all'articolo 7 e il calendario di cui all'articolo 8.

Art. 13

Revoca del riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata e sospensione della cerca e della raccolta nella tartufaia naturale controllata

1. Il riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata è revocato dal comune quando non sono rispettate le tecniche colturali indicate nel piano in base al quale è stato rilasciato.
2. Il provvedimento di revoca contiene l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte. L'inosservanza di detto obbligo autorizza il comune a rimuovere le tabelle e a provvedere alla riscossione delle relative spese.
3. Nella tartufaia naturale controllata l'autorizzazione alla cerca e alla raccolta del tartufo è sospesa per cinque anni in caso di lavori di miglioramento della tartufaia finanziati con contributi pubblici. La sospensione decorre dalla conclusione dei lavori.

Art. 14

Riconoscimento dell'area di addestramento cani da tartufo

1. La realizzazione di un'area di addestramento cani da tartufo è soggetta al riconoscimento del comune.
2. Possono presentare la richiesta di riconoscimento di area di addestramento cani da tartufo le associazioni di cui all'articolo 15.
3. Ogni associazione può richiedere l'istituzione di una sola area di addestramento cani da tartufo. La superficie dell'area non può essere maggiore di due ettari in corpo unico.
4. La richiesta è presentata al comune ove ricadono i terreni di proprietà o in disponibilità. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 definisce le modalità di presentazione della richiesta e la documentazione da allegare.
5. Il riconoscimento dell'area di addestramento ha validità di cinque anni e può essere rinnovato per la stessa durata.
6. L'area di addestramento riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.
7. Nell'area di addestramento la ricerca del tartufo è finalizzata al solo addestramento di cani di età non superiore a due anni e la raccolta del prodotto con la sua asportazione è vietata.
8. I soci dell'associazione titolare dell'attestazione di riconoscimento, per effettuare l'addestramento dei cani da tartufo nell'area riconosciuta, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 10. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle modalità di cui all'articolo 7 e del calendario di cui all'articolo 8.
9. Il periodo temporale di apertura dell'area di addestramento e le modalità di accesso all'area riconosciuta sono definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.
10. Il riconoscimento è revocato qualora l'area di addestramento sia utilizzata per finalità diverse dall'addestramento cani. Il provvedimento di revoca contiene l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte. L'inosservanza di detto obbligo autorizza il comune a rimuovere le tabelle e a provvedere alla riscossione delle relative spese.

Art. 15

Associazioni di tartufai

1. Per accedere alle facilitazioni e alle agevolazioni previste dalla presente legge, le associazioni di tartufai devono:
 - a) avere personalità giuridica di diritto privato;
 - b) prevedere nel loro statuto lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni;
 - c) dimostrare che:
 - 1) almeno il 50 per cento dei soci sono residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all' articolo 6;
 - 2) almeno il 15 per cento dei soci non sono residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all'articolo 6.
2. La condizione di cui al comma 1, lettera c), numero 2), si intende soddisfatta anche qualora, per carenza di domande associative, la percentuale dei soci non residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all'articolo 6 sia inferiore al 15 per cento.

Art. 16

ConSORZI volontari

1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartufigola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartufigoltura, i titolari di aziende agricole e forestali, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo toscano, per la promozione e la tutela di marchi collettivi, la raccolta e la commercializzazione nonché per la gestione di tartufigaie coltivate o naturali controllate.

Art. 17

Vigilanza, controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni

1. Sono incaricati della vigilanza, del controllo, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge: il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale.

Art. 18

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio regionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00 le seguenti fattispecie:
 - a) la cerca e la raccolta di tartufi senza il tesserino o il loro svolgimento, pur con tesserino, in assenza del pagamento dell'importo annuale;
 - b) la cerca e la raccolta di tartufi senza l'idoneità richiesta per la cerca e la raccolta riservata nelle tartufigaie coltivate;
 - c) la cerca e la raccolta dei tartufi immaturi;
 - d) la cerca e la raccolta senza ausilio del cane o senza attrezzo idoneo;
 - e) la cerca e la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;
 - f) il non riempimento delle buche aperte;
 - g) la cerca e la raccolta di tartufi da parte di chi non ha diritto nelle aree di cui all'articolo 7, comma 10, lettere d) ed e);
 - h) la cerca e la raccolta di tartufi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 10, lettera f);
 - i) l'utilizzo di piante micorrizzate senza certificazione.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d), prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi, di cui all'articolo 9, per un anno.
3. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo colui che dopo aver commesso una delle infrazioni di cui al presente articolo ne commette, nei cinque anni successivi, un'altra, ancorché diversa dalla precedente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive dei diritti di terzi e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00 le seguenti fattispecie:
 - a) l'apposizione di tabelle in tartufaie coltivate, naturali controllate e nelle aree addestramento cani prive dell'attestato di riconoscimento;
 - b) l'utilizzo di tabelle difformi dalle modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 20;
 - c) la raccolta nella tartufaia naturale controllata o nella tartufaia coltivata senza la necessaria autorizzazione del titolare;
 - d) la raccolta e l'asportazione di ogni specie di tartufo nelle aree identificate come aree di addestramento cani.
5. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto.

Art. 19

Procedimento sanzionatorio

1. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è la Regione.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. Gli agenti accertatori procedono al sequestro dei tartufi raccolti o comunque detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.
4. Con l'ordinanza di confisca dei tartufi, se le condizioni lo consentono, la Regione può deciderne la destinazione in beneficenza, oppure la distruzione se non sono più commestibili.
5. Le infrazioni accertate con provvedimento amministrativo o giurisprudenziale definitivo, nonché le violazioni oblate di cui all'articolo 16 della legge 689/1981, sono annotate sul tesserino di abilitazione a cura del comune che lo ha rilasciato.
6. Alla terza violazione contestata il tesserino di abilitazione è ritirato per un anno.

Art. 20

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
 - a) gli elementi minimi delle tecniche culturali di mantenimento e di miglioramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);
 - b) la definizione delle specie ammesse delle piante tartufigene di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), e le modalità di controllo e di certificazione delle stesse;
 - c) le modalità per la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - d) le modalità e i tempi dell'invio annuale da parte del comune alla Giunta regionale dei dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e d);

- e) le modalità per l'identificazione delle specie di Tuber di cui all'articolo 5, comma 2, in caso di dubbio o contestazione;
- f) le modalità per l'istituzione delle zone geografiche di provenienza e per la proposta dei comuni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4;
- g) le modalità per prevedere il divieto di cerca e raccolta di cui all'articolo 8, comma 4, nonché le modalità per prevedere la deroga al calendario di cui all'articolo 8, comma 6;
- h) la documentazione per la richiesta di riconoscimento di cui all'articolo 11, comma 3, all'articolo 12, comma 3 e all'articolo 14, comma 4, nonché le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento di cui al medesimo articolo 14, comma 4;
- i) le tipologie e le modalità di apposizione delle tabelle di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 12, comma 6 e all'articolo 14, comma 6;
- j) la definizione del periodo temporale di apertura dell'area di addestramento cani da tartufo e le modalità di accesso all'area.

Art. 21

Interventi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio tartufigeno

1. Per valorizzare e promuovere il patrimonio tartufigeno la Regione definisce annualmente gli interventi da realizzare nel piano forestale regionale che costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale annualmente provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
 - a) l'80 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all'articolo 15, anche in collaborazione tra loro;
 - b) il 20 per cento per interventi regionali di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale delle aree tartufigene destinate alla libera cerca, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.
4. L'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi di cui al comma 3, lettera a), e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuati dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico tenendo conto dell'entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni, anche in relazione alla eventuale montanità degli stessi, e il ripristino ambientale delle aree tartufigene.
5. I progetti di cui al comma 4 non possono essere riferiti ad aree in cui sia stato riconosciuto il diritto alla raccolta riservata.

Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge, per l'annualità 2023, non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 21 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa massima di euro 75.000,00 la cui copertura è assicurata dagli stanziamenti sul bilancio regionale 2023 – 2025 presenti nella Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”.
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025, per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2024
 - In diminuzione, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;
 - In aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 75.000,00.Anno 2025
 - In diminuzione, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;
 - In aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 75.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
5. Le entrate derivanti dal pagamento dell'importo di cui all'articolo 9 sono imputate alla Tipologia “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

Art. 23

Decorrenza e abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 e da tale data la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni) è abrogata.

Art. 24

Norme transitorie

1. Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate in essere all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, si adeguano alle disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12, alla loro scadenza stabilita nell'atto di riconoscimento.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 20, gli ispettorati micologici presso il dipartimento di prevenzione delle aziende (USL) si coordinano per l'organizzazione del percorso formativo previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2.
3. Coloro che, alla data in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, sono in possesso del tesserino in corso di validità, alla scadenza, devono frequentare il corso di aggiornamento di cui all'articolo 10, comma 2.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 2 agosto 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 novembre 2022, n. 157

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 21 luglio 2023

Approvata in data 26 luglio 2023

Divenuta legge regionale 29/2023 (atti del Consiglio)

Allegato A

Articolo 6

Valorizzazione delle zone geografiche di provenienza

Elenco dei comuni ricompresi nelle zone di produzione di cui al comma 1 dell'articolo 6:

Zona del tartufo bianco del Mugello:

Barberino di Mugello - Borgo San Lorenzo - Firenzuola - Marradi - Palazzuolo sul Senio - Scarperia e San Piero - Vicchio

Zona del tartufo marzuolo del litorale della maremma grossetana:

Capalbio - Orbetello - Argentario - Magliano in Toscana - Grosseto - Castiglione della Pescaia - Scarlino - Follonica

Zona del tartufo bianco delle colline Samminiatesi:

Barberino Tavarnelle - Bientina - Calcinaia - Capannoli - Casciana Terme Lari - Castelfiorentino - Castelfranco di Sotto - Cerreto Guidi - Certaldo - Chianni - Crespina Lorenzana - Empoli - Fucecchio - Gambassi - Lajatico - Montaione - Montecatini Val di Cecina - Montelupo Fiorentino - Montespertoli - Montopoli val d'Arno - Palaia - Peccioli - Ponsacco - Pontedera - San Miniato - Santa Croce sull'Arno - Santa Maria a Monte - Terricciola - Vinci - Volterra

Zona del Tartufo bianco del Casentino:

Bibbiena - Poppi - Capolona - Castel Focognano

Zona del tartufo bianco della Valtiberina:

Sestino - Badia Tedalda - Sansepolcro - Anghiari - Monterchi - Caprese Michelangelo - Pieve Santo Stefano

Zona del tartufo bianco delle Crete Senesi:

Asciano - Buonconvento - Monteroni d'Arbia - Rapolano Terme - Trequanda - Montalcino - Casole d'Elsa - Castellina in Chianti - Castelnuovo Berardenga - Castiglione d'Orcia - Cetona - Chianciano Terme - Chiusi - Colle Val d'Elsa - Montalcino - Montepulciano - Monteroni d'Arbia - Monteriggioni - Murlo - Pienza - Poggibonsi - Radda in Chianti - Radicofani - Radicondoli - Rapolano - San Casciano dei Bagni - San Gimignano - San Quirico d'Orcia - Sarteano - Sovicille - Siena - Sinalunga - Torrita di Siena - Trequanda

Zona del tartufo bianco della Lucchesia:

Lucca - Capannori - Porcari

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2023, N. 37

**Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle
segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.
Modifiche all'articolo 49 bis l.r. 1/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Criteri prioritari di selezione del personale. Modifiche all'articolo 49 bis l.r. 1/2009

Art. 2 - Invarianza finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z) e l'articolo 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. Nel perseguimento della sempre maggiore efficienza organizzativa del Consiglio regionale e dell'ottimale funzionamento delle segreterie e degli altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, si stabilisce, per l'individuazione del personale da assegnare a tali uffici, una deroga al criterio prioritario previsto dall'articolo 49 bis della l.r. 1/2009 consistente nell'obbligo di individuare tale personale all'interno di un elenco appositamente predisposto. Si stabilisce la deroga qualora si renda necessario, nel corso della legislatura, sostituire il personale in questione che sia cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo. Tale deroga consente, altresì, di garantire il carattere fiduciario del rapporto di lavoro del personale addetto agli uffici sopracitati, carattere fiduciario che potrebbe essere pregiudicato dall'obbligo di ricorrere ad un elenco che, a legislatura avanzata, presenta scarsa disponibilità di nominativi;

Approva la presente legge

Art. 1

Criteri prioritari di selezione del personale.
Modifiche all'articolo 49 bis l.r. 1/2009

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente periodo: "Non si applica, altresì, qualora nel corso della legislatura sia necessario sostituire personale di segreteria cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo."

Art. 2

Invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 2 agosto 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.07.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 209

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Gazzetti, Stella, Fratoni, Petrucci

Assessore

Approvata in data 27 luglio 2023

Divenuta legge regionale 30/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)

Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 38/R DEL 3 AGOSTO 2023

**Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici
e per esigenze venatorie e mutamento di destinazione degli edifici rurali.**

Modifiche al d.p.g.r. 63/R/2016.

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

Sommario

Art.1 - Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016

Art. 2 - Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016.

Art. 3 - Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all'articolo 34 bis della l.r. 3/1994. Modifiche all'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016.

Art.4 - Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale. Inserimento dell'articolo 13 ter nel d.p.g.r. 63/R/2016.

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 84 (Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale);

Vista la legge regionale 3 dicembre 2021, n. 47 (Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020);

Visto il regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale";

Visto il regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))";

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 maggio 2023;

Visto il parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.6;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2023, n. 163, di adozione dello schema di regolamento per la trasmissione alla Commissione consiliare competente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere;

Visto il parere favorevole con osservazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto regionale, nella seduta del 28 marzo 2023;

Visto il parere favorevole con osservazioni della Seconda e della Quarta Commissione consiliare, espresso in forma congiunta nella seduta del 3 aprile 2023, ai sensi dell'art.42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n.6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2023, n. 617;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 78, comma 1, ultimo capoverso della legge regionale 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come modificato dall'articolo 3, comma 1 della l.r. 47/2021, prevede che la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché la realizzazione dei manufatti per esigenze venatorie, sono soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA nei casi previsti dal regolamento di attuazione;
2. In conseguenza delle modifiche introdotte dalla l.r. 47/2021, è necessario modificare le disposizioni regolamentari relative alla disciplina dei manufatti di cui al precedente punto 1, per stabilire i requisiti dei manufatti che possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell'articolo 134 comma 2 ter della l.r. 65/2014;
3. E' necessario precisare che possono essere realizzati mediante SCIA, in alternativa al permesso di costruire, i manufatti la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo, ancorati al suolo senza opere murarie e realizzati in legno o con altri materiali leggeri;
4. L'esperienza applicativa della disciplina relativa al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale rende necessario intervenire con una norma regolamentare per chiarire che l'assenza di alternative al recupero ad uso agricolo degli edifici comprende anche l'assenza di esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
5. Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento adottato con la deliberazione della Giunta regionale 163/2023, con la richiesta di una migliore formulazione dell'art. 3, comma 3 dello schema di regolamento (che modifica il comma 3 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016);
6. La Seconda Commissione consiliare e la Quarta Commissione consiliare, in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento adottato con la deliberazione della Giunta regionale 163/2023, con le seguenti osservazioni:
 - chiarire la portata normativa ed applicativa della locuzione "salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale" prevista agli articoli 12, 13 e 13 bis del d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R come modificati dagli articoli 1, 2 e 3 della proposta in oggetto;
 - formulare con maggiore chiarezza le disposizioni di cui all'articolo 13 ter del d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R come modificato dall'articolo 4 della proposta in oggetto al fine di evitare dubbi interpretativi;
 - valutare l'opportunità di inserire all'articolo 13 del d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R, un richiamo alla l.r. 59/2009 con riferimento al tema del benessere degli animali;
7. Si ritiene opportuno procedere ad una migliore formulazione dell'articolo 3, comma 3 dello schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio delle autonomie locali;

8. Si ritiene altresì opportuno riformulare gli articoli 1, 2, 3 e 4 dello schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale (che modificano gli articoli 12, 13 e 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 e inseriscono nel regolamento il nuovo articolo 13 ter) in accoglimento delle prime due osservazioni della Seconda e della Quarta Commissione consiliare, mentre per quanto riguarda il riferimento normativo richiesto con la terza osservazione esso è già contenuto nel testo del regolamento.

Si approva il presente regolamento:

Art.1

Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

“1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

“2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell'articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:

a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;

b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.”

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto” sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “SCIA o la” sono soppresse e dopo le parole “permesso di costruire” sono aggiunte le seguenti: “o, in alternativa, la SCIA”.

Art.2

Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

“1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici, diversi da quelli disciplinati all'articolo 137, comma 1, lettera a), numero 6) della l.r. 65/2014, è consentita previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

“2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell'articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti per il ricovero di animali domestici la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:

- a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
 - b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.”.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto ed al” sono sostituite dalle parole: “nel rispetto del”.
4. Al comma 4 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “SCIA o la” sono soppresse e dopo le parole “permesso di costruire” sono aggiunte le seguenti: “o, in alternativa, la SCIA”.

Art.3

Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all'articolo 34 bis della l.r. 3/1994. Modifiche all'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:
- “a) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”));”
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:
- “b) iscrizione ad una squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro delle squadre di caccia di cui all'articolo 74 del d.p.g.r. 36/R/2022;”.
3. Il comma 3 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
- “3. La realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.”.
4. Il comma 4 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
- “4. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell'articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti di cui all'articolo 34 bis della l.r. 3/1994 la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
- a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
 - b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.”.
5. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto” sono soppresse.
6. Al comma 6 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “SCIA o la” sono soppresse e dopo le parole “permesso di costruire” sono aggiunte le seguenti: “o, in alternativa, la SCIA”.

Art. 4

Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale. Inserimento dell'articolo 13 ter nel d.p.g.r. 63/R/2016.

1. Dopo l'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è inserito il seguente:

“Art. 13 ter

Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale (articolo 82, comma 1 della l.r. 65/2014)

1. Per il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale di cui all'articolo 82 della l.r. 65/2014, l'assenza di alternative al recupero ad uso agricolo degli edifici comprende anche l'assenza di esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, a condizione che sia mantenuto il patrimonio aziendale minimo necessario alla ordinaria conduzione e che sia documentato il reale stato di non utilizzo degli edifici oggetto di mutamento della destinazione d'uso.
2. La convenzione o l'atto d'obbligo fra il comune e l'imprenditore agricolo deve prevedere l'impegno a non realizzare nuovi edifici rurali la cui funzione poteva essere assolta dagli edifici oggetto di mutamento della destinazione d'uso, per la durata del programma aziendale.”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 3 agosto 2023

SEZIONE II



II



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 631 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2023, collegato alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano);

Visto, in particolare, l'articolo 21 (Interventi per la valorizzazione e la promozione) della l.r. 36/2023 che prevede quanto segue:

- a) per valorizzare e promuovere il patrimonio tartufigeno la Regione Toscana definisce annualmente gli interventi da realizzare nel piano forestale regionale che costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
- b) la Giunta regionale, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione;
- c) la Giunta regionale annualmente provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
 - 1) 80 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all'articolo 15, anche in collaborazione tra loro;
 - 2) 20 per cento per interventi regionali di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale delle aree tartufigene destinate alla libera cerca, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.
- d) l'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi di cui alla precedente lettera c), numero 1), e la ripartizione delle somme tra gli stessi, sono effettuati dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico, tenendo conto dell'entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni, anche in relazione alla eventuale montanità degli stessi, e il ripristino ambientale delle aree tartufigene.

Preso atto che l'articolo 22 (disposizioni finanziarie) al comma 2, prevede che: "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 21 è autorizzata per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa massima di euro 75.000,00 la cui copertura è assicurata dagli stanziamenti sul bilancio regionale 2023 - 2025 presenti nella Missione n. 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', Programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare \ Titolo 1 'Spese correnti'";

Considerato che, sia alla luce dell'importanza che rivestono i territori tartufigeni dal punto di vista ambientale, contribuendo, tra gli altri aspetti, alla conservazione della biodiversità e alla protezione degli ecosistemi forestali, sia per la rilevanza del settore tartuficolo nell'ambito dell'economia regionale, anche in riferimento alla promozione del turismo sostenibile, risulta opportuno incrementare progressivamente le risorse concernenti la valorizzazione del patrimonio tartuficolo favorendo, parimenti, l'attuazione di interventi di tutela e ripristino ambientale;

Preso atto che:

- sotto altro aspetto, l'articolo 6 della legge regionale in oggetto individua le seguenti zone geografiche di provenienza:
 - 1) tartufo toscano bianco del Casentino;
 - 2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;
 - 3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;

- 4) tartufo toscano bianco del Mugello;
 - 5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina;
 - 6) tartufo marzuolo del litorale della Maremma Grossetana;
 - 7) tartufo toscano bianco della Lucchesi;
- le modalità per la modifica e la delimitazione – con conseguente aggiornamento dei comuni facenti parte delle stesse – da parte della Giunta regionale di tali zone geografiche sono definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 della l.r. 36/2023;
 - l'elenco dei comuni presenti nelle singole zone è contenuto nell'allegato A della legge in oggetto.

Considerato che:

- l'attuale allegato riporta sostanzialmente le classificazioni già vigenti ai sensi della l.r. 50/1995 e che, ai fini di una piena attuazione delle nuove disposizioni contenute nella legge in oggetto, risulta indispensabile procedere quanto prima ad aggiornare l'elenco dei comuni ricompresi nelle zone di produzione precedentemente citate;
- parimenti è essenziale procedere, da parte della Giunta regionale, ad un aggiornamento della mappatura delle aree tartufigene naturali, delle tartufoie naturali controllate e di quelle coltivate, con l'obiettivo di dotarsi di un censimento capace di individuare le specificità delle diverse aree a partire da quelle effettivamente produttive,

Considerato, infine, che gli interventi svolti nelle tartufoie naturali controllate, tra gli altri aspetti, sono anche in grado di generare un miglioramento della regimazione delle acque e del deflusso delle stesse e che, in quest'ottica, risulta opportuno favorire tutte le attività che rappresentano una prevenzione dal rischio idrogeologico;

Impegna
la Giunta regionale

per le finalità espresse in narrativa, ad implementare, già a partire dalla prossima variazione di bilancio utile, le risorse destinate agli interventi di valorizzazione e promozione di cui all'articolo 21, prevedendo uno stanziamento minimo per i prossimi esercizi di almeno 150 mila euro annui;

ad aggiornare, ai fini di una compiuta attuazione di tutte le disposizioni presenti nel testo normativo ed in particolare di quanto disposto dall'articolo 15, l'elenco dei comuni ricompresi nelle zone di provenienza entro tre mesi dall'approvazione del presente atto;

a procedere, parimenti, ad un aggiornamento della mappatura delle aree tartufigene naturali, delle tartufoie naturali controllate e di quelle coltivate, al fine di giungere ad un censimento che sia capace di individuare in modo sempre più efficace le specificità delle diverse aree a partire da quelle effettivamente produttive;

a costituire, al fine di procedere agli aggiornamenti di cui ai punti precedenti, un tavolo di confronto con i comuni, le associazioni di riferimento e gli ulteriori soggetti interessati, condividendo in tale sede, anche in vista dell'emanazione del regolamento di attuazione, i preliminari indirizzi relativi alle modalità della cerca e raccolta del tartufo di cui all'articolo 7;

a riferire, annualmente, alla commissione consiliare competente sulla rendicontazione delle risorse, con particolare riferimento agli introiti derivanti dai tesserini e dall'utilizzo e/o destinazione delle risorse medesime;

a rivalutare, nell'ambito dell'aggiornamento della mappatura di cui al paragrafo precedente, la possibilità di classificare le aree tartufigene in base alla loro reale produttività.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**